



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 20/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 novembre 2012, n. 138

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 12,3 MW, costituito da 6 aerogeneratori di potenza elettrica pari a 2,05 MW, sito nel comune di Laterza (TA) - località "Lamia di Clemente" - "Fontana San Pietro";
- una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione Elettrica 20-30/150 kV;
- una Sotto Stazione Elettrica di trasformazione 20-30/150 kV, ubicata nel comune di Laterza;
- una linea elettrica interrata AT per la connessione dalla SSE 20-30/150 kV fino allo stallo di connessione nella SE RTN Castellaneta località "Tafari", autorizzata con Determina n. 90 del 06/05/2010 collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Matera - Taranto".

Società Laterza Wind 2 S.r.l. sede legale in Roma, Via Latina, 20 - P. IVA e C.F. 05584171218

Il giorno 21 novembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi

sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Energy Assets Management S.r.l., avente sede legale in Napoli, via Chiatamone, 55, - P. I.V.A. n. 05385251219, con nota acquisita agli atti in data 29.12.2006 prot. n. 38/15466 ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Campo Eolico Laterza", da realizzarsi nel Comune di Laterza (TA), della potenza elettrica nominale media di 63 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione

dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Laterza e di Castellaneta (TA);

- in data 20.10.2006, con nota acquisita al protocollo con n. 12443 del 25.10.2006, la Società Energy Assets Management S.r.l. presentava all'Assessorato Regionale all'Ecologia l'Istanza di VIA per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 25 macchine, per una potenza complessiva fino a 75 MW;

- in data 06.04.2007, con nota prot. n. 5501/2007, il Comune di Laterza esprime il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001, favorevole alla realizzazione del progetto "Campo eolico Laterza - Località "Lamia di Clemente" - "Fontana San Pietro" della Società Energy Assets Management S.r.l.;

- in data 25.06.2007, con nota acquisita al protocollo con n. 38/6685, la Società Energy Assets Management S.r.l. comunicava all'Ufficio Energia della Regione Puglia, che l'intera posizione giuridica, progettuale e contrattuale relativa al parco eolico in oggetto veniva trasferita in capo alla Società Laterza Wind 2 Srl;

- il Servizio Ecologia della Regione Puglia - Ufficio Via e Politiche Energetiche, con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 164 del 30.03.2009, esprimeva parere favorevole per 10 aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla Laterza Wind 2 nel Comune di Laterza, con le prescrizioni nella stessa dettate;

gli aerogeneratori ammessi sono quelli identificati con le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est):

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2665985 4507125

3 2667865 4506782

4 2668221 4506675

5 2664916 4506330

6 2665505 4506768

11 2668298 4506171

15 2666539 4505755

19 2669318 4505218

20 2669619 4505262

23 2669377 4504721

- in ragione del parametro di controllo, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ammetteva solo 6 aerogeneratori sui 10 risultati idonei sotto il profilo ambientale;

- la Società proponeva, in data 8 luglio 2009, ricorso presso il TAR Puglia sez. di Bari per l'annullamento

parziale, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n. 164 del 30 marzo 2009 del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche - Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, avente ad oggetto il parere di compatibilità ambientale relativo al parco eolico in oggetto;

- il TAR, con ordinanza n. 477 del 23 luglio 2009, accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo della Regione di convocare e dare corso alla Conferenza di Servizi per tutti i 10 aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale;
- la Società depositava, in data 31.03.2010 con nota acquisita al protocollo dello Scrivente con n. 4941, il progetto dell'impianto in oggetto adeguato al giudizio di compatibilità ambientale DD di VIA n. 164/09;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 5762 del 15.04.2010 convocava la I riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 07.05.2010, invitando la Società al deposito del progetto definitivo a tutti gli Enti in indirizzo entro dieci giorni dal ricevimento della nota e alla trasmissione al Servizio della dichiarazione resa dal proponente e dal progettista dell'intervento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla conformità delle copie del suddetto progetto definitivo, comprensivo degli eventuali successivi elaborati integrativi;
- in data 07.05.2010, con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia il 10.05.2010 con n. 7224, la Società dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del progetto definitivo dell'impianto in copia conforme a quello depositato presso l'Ufficio Energia, e allegava copia delle lettere di trasmissione;
- in data 7 maggio 2010 si teneva la I riunione della Conferenza di Servizi svolta presso il Servizio Energia della regione Puglia inerente il procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica in oggetto, nella quale il RUP ha invitato la Società a fornire le integrazioni agli Enti aventi già espresso parere e formulato prescrizioni. Il verbale è stato trasmesso a tutti gli enti in copia conforme, in data 03.06.2010 con prot. n.8557;
- successivamente alla suddetta riunione, è pervenuto il parere della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 7567 del 26/09/2011 sfavorevole, per gli aspetti paesaggistici, alla realizzazione dell'impianto.

Alla luce del suddetto parere lo Scrivente Servizio ha individuato motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, e pertanto con nota prot. n. 14099 del 24.11.2011 ha comunicato alla Proponente e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento il diniego dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- la Laterza Wind 2 in data 07.12.2011 proponeva ricorso presso il TAR Puglia sez. di Lecce contro la Regione Puglia per l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza cautelare, del provvedimento suddetto;
- il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 2049 del 24.02.2012, comunicava di aver avviato il procedimento di riesame del parere precedentemente formulato;
- per effetto dei pareri ambientali prescritti, tra i quali quello paesaggistico pervenuto dopo il 31.12.2010, il procedimento rientra nel campo di applicazione della D.G.R. n. 3029/2010 e quindi la Società, in data 27.02.2012, provvedeva a trasferire interamente la documentazione a corredo dell'istanza sul portale telematico della regione Puglia, rendendo possibile la visione del progetto a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- in seguito all'avvio del procedimento di riesame del parere negativo espresso dal Servizio Assetto del Territorio che motivava il diniego dell'autorizzazione unica, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1977 del 29.02.2012 convocava la II riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19.03.2012;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - con nota prot. n. 1926 del 24.02.2011, "ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, in quanto la trasformazione dell'assetto attuale proposta non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito e in particolare:

- l'impianto eolico in oggetto ricade in un area con alta valenza paesaggistica e naturalistica caratterizzata dalla presenza della Gravina di Laterza e nel complesso da una grande varietà geomorfologica;
- la rete elettrica interrata dagli aerogeneratori fino alla stazione elettrica 150/380, ubicata nel Comune di Castellaneta è pari a circa 22,0 km, pertanto produce un notevole impatto paesaggistico e territoriale soprattutto nella fase di cantiere;
- gli aerogeneratori 1, 5, 6, 15, 19, 20, 23 interessano l'area annessa di un corso d'acqua, pertanto in base all'art 3.08, comma 3.08.4, punto 4.2 delle NTA del PUTT/P oltre alle prescrizioni di base relative agli indirizzi di tutela si applica la prescrizione che "non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto";
- gli aerogeneratori 3, 4, 11, 20 risultano interessati da alcuni cigli di scarpata pertanto in base all'art 3.09, comma 3.09. delle NTA del PUTT/P si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 sopra richiamato cioè "non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto";
- la sottostazione elettrica di trasformazione 20/30 kV - 150 kV, ubicata nel Comune di Laterza ricade in un parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C, di valore distinguibile, sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P C, e quindi in contrasto con i relativi indirizzi di tutela (2.02) del PUTT: "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica", inoltre risulta interessata da tratturi, in particolare il tratturello Santeramo in Colle - Laterza, pertanto si applicano le prescrizioni previste al comma 3.15.4 dell'art 3.15 delle NTA del PUTT/P." L'ufficio, quindi, invitava la Società al deposito delle controdeduzioni.

La Società, presa visione del preavviso di parere non favorevole, inoltrava la nota acquisita al protocollo n. AOO_145_2869 del 24.03.2011 con proprie osservazioni inerenti i seguenti argomenti:

- il provvedimento che ha concluso il procedimento di VIA contiene già una compiuta qualificazione ambientale e paesaggistica del sito di intervento ed esprime un'altrettanto compiuta valutazione della compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto avendo particolare riguardo tra l'altro alle direttive di tutela dei sistemi strutturanti il PUTT/P della Regione Puglia;
- la totalità delle strutture soprasuolo ricade in ATE "E" del PUTT/P quindi non è sottoposta a tutela diretta del Piano;
- le strutture sottosuolo che parzialmente ricadono in ATE "C" (viabilità tratturale) non sono sottoposte alla verifica paesaggistica ai sensi del PUTT/P (punto 1.06 dell'art. 5.02 delle NTA del PUTT/P);
- gli aerogeneratori non interessano l'area annessa dei corsi d'acqua tutelati dal PUTT/P né interessano cigli di scarpata così come individuati nelle tavole dei Primi Adempimenti del Comune di Laterza.

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, esaminate le osservazioni trasmesse dalla Laterza Wind 2, con nota prot. n. 7567 del 26.09.2011 confermava "il parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici già espresso con nota prot. AOO_145_1926 del 24-02-2011 (preavviso di diniego) considerato che la trasformazione dell'assetto attuale proposta non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica e con la valorizzazione delle peculiarità del sito".

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, con nota prot. 14099 del 24.11.2011, preso atto del parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, comunicava la conclusione del procedimento con il diniego dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio

dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 30 MW e delle opere connesse, sito nel Comune di Laterza (TA) - località "Lamia di Clemente" - "Fontana San Pietro";

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - con nota prot. n. 2049 del 24.02.2012, visto il ricorso n. 1791/11 proposto contro la Regione Puglia dalla Società Laterza Wind 2 per l'annullamento del diniego, e vista l'istanza di rinvio delle parti in causa del 21.02.2012 nel giudizio introdotto con ricorso n. 1791/11 al TAR a seguito di trattative di componimento del giudizio in corso, comunicava di aver avviato il procedimento di riesame;

La Società, il 19 e 20 marzo 2012, in sede di riunione della Conferenza di Servizi, "considera di ridurre l'intervento da numero 10 a numero 6 unità di generazione", e dichiarava:

- di rinunciare agli aerogeneratori contraddistinti dalle sigle n. 3, 6, 15, e 23.

L'intervento oggetto dell'Autorizzazione Unica sarà costituito dai seguenti aerogeneratori:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2665985 4507125

4 2668221 4506675

5 2664916 4506330

11 2668298 4506171

19 2669318 4505218

20 2669619 4505262

- che la suddetta riduzione non comporta alcuna modificazione dei tracciati del progetto e dei parametri tecnici assentiti dalla Determina Dirigenziale di VIA n. 164/2009;
- che la potenza elettrica nominale di ciascun aerogeneratore sarà di 3 MW, e che quindi la potenza complessiva dell'impianto sarà di 18 MW;
- "che in ragione dell'operato ridimensionamento progettuale non sussistono i presupposti per il ricorso alla procedura espropriativa";
- "di obbligarsi al rispetto delle prescrizioni tutte inerenti alla fase di costruzione ed esercizio dell'impianto, rinvenienti dai pareri o atti di assenso comunque denominati resi nel presente procedimento di autorizzazione unica".

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica il 19 e 20 marzo 2012, in sede di riunione della Conferenza di Servizi, presa visione della proposta riduzione del numero di aerogeneratori da 10 a 6, "ritiene, avendo verificato il nuovo lay-out di impianto rispetto agli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per il progetto come ridimensionato nella proposta presentata in sede di Conferenza di Servizi del 19.03.2012, proseguita in data 20.03.2012, il quale prevede:

- la realizzazione di 6 aerogeneratori (T1, T4, T5, T11, T19, T20) della potenza unitaria di 3,00 MW, per una potenza complessiva di 18 MW;

- realizzazione di una sottostazione elettrica di trasformazione 20/30 kV-150 kV, ubicata nel Comune di Laterza;
- realizzazione di un cavidotto interrato in MT dagli aerogeneratori fino alla stazione elettrica 20/30 kV-150 kV e di un cavidotto interrato in AT, da questa fino alla stazione 150/380, ubicata nel Comune di Castellaneta, di immissione alla rete Nazionale;
- realizzazione di alcuni nuovi tratti di strada per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti.

Si prescrive che:

- i piazzali di pertinenza dell'impianto eolico devono determinare la minima occupazione possibile di suolo e devono essere trattati con materiali semipermeabili o permeabili
- le scarpate, al termine dei lavori di costruzione, devono essere inerbite e si deve predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in fase di cantiere;
- Particolare attenzione dovrà porsi in fase di cantiere alla realizzazione degli aerogeneratori più prossimi ai corsi d'acqua episodici individuati dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia e dalla Tav 5.1/a Riperimetrazione degli Ambiti Territoriali Distinti su cartografia comunale. Sistema Geomorfologico- Idrogeologico dei Primi Adempimenti del Comune di Laterza. Dovranno essere evitate modifiche alla morfologia originaria del sito e dovrà farsi ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica per preservare il valore paesaggistico di tali corpi idrici.
- in fase di cantiere, sia mitigato l'impatto dei lavori con le seguenti modalità:
 - periodica bagnatura delle piste di cantiere;
 - lavaggio dei pneumatici dei mezzi d'opera in uscita dal cantiere;
 - utilizzo di idonei cassoni scarrabili per lo smaltimento del materiale proveniente dagli scavi;
 - utilizzazione di recinzioni del cantiere con pannelli ciechi, per i lavori che si svolgano nelle immediate vicinanze di aree abitate;
 - utilizzazione di mezzi d'opera conformi alle più restrittive normative in materia di emissioni acustiche e in atmosfera".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. con nota prot. n. 42372 del 07.05.2010 "esprime parere che il progetto di cui trattasi possa essere approvato, a condizione che:

- si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Laterza attestante la relativa conformità o compatibilità con i vigente PUG comunale, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per le aree di sito dei due aerogeneratori;
- si acquisisca l'elenco ditte redigendolo, in un unico elaborato contenente, per ciascuna distinta particella: i relativi dati catastali, ivi compresi la superficie complessiva, i proprietari catastali, i relativi dati anagrafici e relative quote di proprietà; la distinta tipologia di acquisizione coattiva (occupazione temporanea, esproprio c/o asservimento), le superfici da acquisire coattivamente, le relative indennità unitarie e complessive, tenendo conto che dovrà applicarsi l'ultimo VAM determinato dalla competente C.P.A.;
- si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01".

La Società, avendo dichiarato in sede di Conferenza di Servizi "che in ragione dell'operato ridimensionamento progettuale non sussistono i presupposti per il ricorso alla procedura espropriativa", non ha risposto alla richiesta integrazioni fatta dall'Ufficio regionale Espropri.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 6517 del 23.07.2010 esprime il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione del progetto in oggetto, specificando che "nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns.tutela, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120", e che "all'atto della costruzione dell'elettrodotto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse,previste dal D.P.R. 09 Aprile 1959, n°.128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA con nota prot. n. 43573 del 12.05.2010 esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto a condizione che eventuali attraversamenti di corsi d'acqua da parte delle linee elettriche di trasferimento dell'energia al Gestore Unico siano oggetto di apposite istanze di concessione. Inoltre, per effetto del vincolo sismico interessante il territorio comunale, le opere strutturali e le componenti impiantistiche dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/10 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal DM 14.01.2008.

- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi con nota prot. n. 13656 del 29.09.2011 esaminata la documentazione tecnica trasmessa, ha rilevato che il cavidotto interrato attraversa il Regio Tratturo "Melfi - Castellaneta" e il Tratturello Santeramo in Colle - Laterza" in agro di Laterza, per una superficie d'ingombro totale di mq 858,36. Ciò premesso, l'Ufficio esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia all'analogo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia. Precisa che l'Ufficio procederà al rilascio della determina di concessione demaniale, successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica e previo adempimento delle seguenti formalità:

- pagamento del canone annuo di euro 7.115,00;

- fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone, ovvero pagamento anticipato, per l'intera durata contrattuale;

- impegno formale di comunicare il trasferimento delle opere di connessione ad Enel Distribuzione SpA ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'Enel non richieda il subentro nella concessione.

Infine precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della determina di concessione per l'attraversamento.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Taranto con nota prot. n. 56755 del 21.06.2010 invita la Società a trasmettere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà della ditta proprietaria/conduttrice dei terreni, concernente i vincoli derivanti da piani di sviluppo finanziati con fonti pubbliche e gli impegni assunti con il percepimento di aiuti pubblici.

La Laterza Wind 2 in data 16.03.2012 deposita sul portale telematico della Regione Puglia le dichiarazioni rese dai proprietari in merito ai vincoli derivanti da regimi di sostegno pubblici.

- Regione Puglia - Area per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione con nota prot. n. 2337 del 22.05.2012 rilascia parere favorevole a condizione, e comunica che "la progettazione nell'insieme, interessa una zona censita catastalmente nei fogli: 1-7-8-11-12-17-21-32-43-45-46-47-57-60 del Comune di Laterza, e nel foglio n. 17 di Castellaneta. Alcuni di detti fogli catastali ricadono in un'area definita di "TUTELA QUALI-QUANTITATIVA" dal P.T.A.. In tali aree, il Piano regionale di Tutela delle Acque ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle faide e delle destinazioni d'uso della risorsa,

compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. (Misure 2.12 nell'allegato 14 del PTA). Tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi in atto.

Pertanto, al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è necessario in fase di rilascio/rinnovo di concessioni all'emungimento, imporre il montaggio del limitatore di portata. In sede di rilascio di nuove concessioni andranno verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare, con il vincolo che le stesse non siano superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in valore assoluto (riferito al l.m.m.). E' consigliata comunque la verifica, all'atto del rinnovo, della quota di attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 60% del valore dello stesso, verificando che il contenuto salino e la concentrazione dello ione cloro, delle acque emunte non superino rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l, fatte salve le specifiche competenze autorizzative.

Inoltre, si prescrive:

- relativamente allo smaltimento dei reflui, il rispetto della normativa nazionale e più in particolare regionale circa la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati (vd. Regolamento Regionale n. 26/2011);

- di provvedere anche allo smaltimento delle acque meteoriche, conformemente alla normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice AI al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002."

- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Taranto con nota n. 17225 del 05.04.2011 comunica che "l'area dell'impianto eolico in oggetto risulta priva di vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, e pertanto non presenta incompatibilità con gli obiettivi di protezione. Tutto quanto rappresentato, nulla osta la realizzazione della proposta in esame per quanto di competenza"

- Comune di Laterza, in sede di Conferenza di Servizi del 07.05.2010, con modulo parere conferma il parere favorevole espresso con nota prot. n. 5501/2007 del 06.04.2007 in favore della Energy Assets Management Srl che ha poi ceduto i diritti dell'iniziativa alla Società Laterza Wind 2 Srl, con la quale il RUP del Comune ha stipulato in data 29.08.2007 la convenzione definitiva. Tale convenzione è stata integrata con determinazione del RUP n.80 del 25.02.2009.

- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione con nota n. 324/2011 del 26.09.2011 esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista igienico - sanitario.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto con nota Prot. n. 7708 del 07.05.2010 rileva che l'area interessata alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D. Lgs n.42 del 22.01.2004.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. n. 6628 del 06.05.2011, "esaminata la relazione archeologica trasmessa dalla Società con nota del 10.3.2011, acquisita al protocollo con il n. 3516 del 14.3.2011 non ravvisa motivi ostativi, per quanto di propria competenza, alla costruzione dell'impianto eolico indicato in oggetto, purché si ottemperi alle indicazioni di seguito esposte:

- tutte le attività di scavo pertinenti alla realizzazione del progetto dovranno svolgersi sotto la continua sorveglianza di archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni di questa Soprintendenza.

- In caso di rinvenimenti archeologici sarà necessario procedere ad approfondimenti di indagine, per i quali dovrà essere previsto l'affidamento di incarichi di assistenza scientifica ad archeologo esterno, mentre l'esecuzione dei saggi di scavo stratigrafico andrà affidata ad impresa in possesso di qualificazione OS25.

- Tutte le attività di verifica si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi

- al fine di poter programmare le attività di competenza - unitamente agli estremi dell'archeologo incaricato della sorveglianza, il quale prenderà immediato contatto con il funzionario in indirizzo, responsabile, per questa Amministrazione, delle attività di tutela sul territorio interessato dal progetto.

- Al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo incaricato della sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo dell'eventuale documentazione archeologica.

Per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico di questa Soprintendenza, la quale si riserva di richiedere varianti in corso d'opera, laddove necessario per la salvaguardia di eventuali emergenze archeologiche.”

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Regionale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli con nota prot. n. 3461 del 02.07.2010 comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente "MASSAFRA" intestato alla Società ENI S.P.A. (R.U.), senza intralciare ATTUALMENTE i lavori in corso. Pertanto rilascia il NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, "alla condizione che la Società LATERZA WIND 2 S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti”.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota prot. n. 8211 del 21.07.2011 rilascia il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio della stazione di elevazione 20/150 KV e del cavidotto interrato a 150 Kv di connessione alla Stazione Elettrica di Trasformazione 150/380 KV - Area Terna, per la connessione del parco eolico da 30 MW (10 aerogeneratori) sito nel Comune di Laterza. "La scrivente rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica. Sarà cura della scrivente verificare il rispetto, da parte di Laterza Wind 2 Srl, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata. Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Laterza Wind 2 Srl in data 30/04/2010 e registrato a Castellamare di Stabia (NA) senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259”.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Taranto, con nota prot. n. 7036 del 04.05.2010 comunica la propria impossibilità di esprimere il parere di competenza in quanto non è stata presentata istanza ai sensi del D.Lgs. 139/2006.

La Società in sede di Conferenza di Servizi del 19 e 20.03.2012 dichiara, con modulo parere depositato, "che il progetto è stato presentato ai sensi del vigente DM 16.02.1982 e che le componenti del progetto erano escluse dall'elenco delle attività soggette ad espressione VVFF. Il detto DM è stato poi abrogato dal DPR 151/2011 entrato in vigore da mese di ottobre 2011. La Società, ove ritenuti assimilati alla definizione di "macchine elettriche fisse" di cui alla voce 48 dell'Allegato 1 del citato DPR 151/2011 i

trasformatori del campo eolico, precisa che gli stessi non impiegheranno liquidi isolanti di tipologia e/o quantità considerate nella detta tabella alla voce 48.”

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5414 del 07.05.2010, confrontando la documentazione pervenuta con gli elaborati del PAI vigente, rileva che:

a) gli aerogeneratori 1, 4, 5, 6, 15, 19, 20 e 23 ricadono in aree soggette alle norme di cui agli artt. 6 (alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali) e 10 (fasce di pertinenza fluviale) delle N.T.A;

b) la stazione elettrica 150/380 kV ricade in parte in “fascia di pertinenza fluviale”, risultando pertanto soggetta alle prescrizioni di cui al suddetto art. 10;

c) e) i pali a bandiera, da posare in prossimità della stazione di cui al punto b), ricadono in “fascia di pertinenza fluviale”, risultando pertanto soggetti alle prescrizioni di cui al suddetto art. 10,

d) i cavidotti intersecano in numerosi punti il reticolo idrografico ed in alcuni tratti sono adiacenti allo stesso, risultando pertanto soggetti alle prescrizioni di cui ai suddetti artt. 6 e 10;

e) la viabilità provvisoria interseca in un punto il reticolo idrografico ed in alcuni tratti è adiacente allo stesso, risultando pertanto soggetta alle prescrizioni di cui ai suddetti artt. 6 e 10;

Pertanto, ai fini del rilascio del parere di competenza, richiede la seguente documentazione integrativa:

- con riferimento alle opere di cui ai precedenti punti a), b) e c) nonché alla viabilità provvisoria interessata dal reticolo idrografico: studio di compatibilità idrologica ed idraulica che dimostri la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica (come definito nell’art. 36 delle N.T.A. del PAI.);

- con riferimento al tratto di viabilità provvisoria che interseca il reticolo idrografico: elaborati tecnici che propongano una soluzione in variante al progetto presentato che eviti il transito del tracciato nelle aree tutelate dal PAI.;

- con riferimento ai tratti di cavidotto che intersecano il reticolo idrografico, elaborati tecnici che attestino la non delocalizzabilità dei suddetti tratti, ovvero propongano una soluzione in variante che eviti il transito del tracciato nelle aree tutelate dal PAI.;

- ove sussistano le condizioni di non delocalizzabilità appena citate; elaborati grafici e tecnico-descrittivi, corredati di documentazione fotografica e muniti di particolari costruttivi, relativi alle modalità di attraversamento del cavidotto rispetto al reticolo idrografico, tenendo conto che le modalità prescelte non dovranno modificare il regime idraulico degli impluvi coinvolti;

- elaborati grafici in scala opportuna in cui siano riportate le ubicazioni delle piazzole e della stazione anemometrica; per le opere appena menzionate lo scrivente ufficio si riserva di chiedere ulteriori approfondimenti qualora la documentazione integrativa fosse insufficiente a valutarne le condizioni di sicurezza.

L’AdB stabiliva, infine che “in assenza delle suddette integrazioni il presente parere è da intendersi negativo”.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 7430 del 28.06.2011, visti gli elaborati progettuali trasmessi dalla società Laterza Wind 2 s.r.l. e considerato il progetto nel suo complesso, ritiene che la realizzazione dell’impianto in oggetto è compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. sia realizzato un rilievo topografico di dettaglio, che dia contezza del dato topografico (pendenza media) utilizzato nella verifica idraulica dei tratti di reticolo di interesse;

2. sia realizzata la verifica idraulica, in condizione di moto permanente e con riferimento alla portata di piena bicentenaria, di un tratto di canale che, oltre a comprendere le sezioni 4 e 4.2, abbia geometria individuata da idoneo rilievo topografico e lunghezza tale che si possa far riferimento a condizioni al contorno, sia a monte che a valle di esso, idraulicamente non equivocabili;

3. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto stesso siano valutate sulla

base di adeguati studi relativi alla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi, e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto;

4. nelle aree tutelate ai sensi dei predetti artt. 6, e 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;

5. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle tramite TOC) e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

6. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

7. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

8. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

9. per lo stoccaggio dei materiali di cantiere e di risulta si evitino aree vincolate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A del PAI.;

10. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste.

Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 3199 del 16.03.2012, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito

www.sistema.puglia.it, rileva che non sono intervenute modifiche al progetto precedentemente presentato dal proponente ed inoltre non sono nel frattempo intervenute modifiche al P.A.I. per il sito di interesse, e quindi conferma quanto esposto nella citata nota prot. n. 7430 ed in particolare le prescrizioni ivi contenute. Evidenzia, tuttavia, che il proponente non ha al momento provveduto alla trasmissione della documentazione di cui alla prescrizione n. 1.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, in sede di Conferenza di Servizi del 19 e 20.03.2012 invitava la Società al deposito di quanto richiesto dall'Autorità di Bacino.

La Laterza Wind 2 Srl in data 10.09.2012 depositava all'Autorità di Bacino della Puglia il rilievo topografico di dettaglio richiesto, trasmettendone copia all'Ufficio Energia della Regione Puglia, che la acquisiva il 13.09.2012 con nota con n. 8561.

- Consorzio per la Bonifica Terre d'Apulia, con nota prot. n. 2514 del 24.05.2010 comunica che, da verifiche effettuate, non rileva interferenze con le opere realizzate in agro di Laterza. Pertanto, per quanto di propria competenza ed in linea generale, esprime parere favorevole alla costruzione dell'impianto fotovoltaico ed opere connesse.

- Comando Militare Esercito "PUGLIA" con nota prot. n. 13066 del 20.07.2010 concede il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto con nota prot. n. 734735 del 01.12.2006 comunicava la non sussistenza di motivi ostativi alla realizzazione del progetto, subordinatamente all'impegno, da parte della Società interessata, di installare la segnaletica luminosa che sarà prescritta dall'Autorità competente, a tutela del volo a bassa quota.

Con nota prot. n. 22217 del 05.05.2010 e con nota prot. 10791 del 23.03.2012 conferma il parere precedentemente espresso.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea con nota prot. n. 34679 del

22.06.2010 rilascia il nulla osta per gli aspetti demaniali di propria competenza alla realizzazione dell'opera. Precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare foglio n.146/394/4422 del 09.08.2011.

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota Prot. n. 0093879/IOP del 18.07.2011 comunica che, considerate le osservazioni di ENAV e C.I.G.A., "il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

- segnaletica diurna: le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m, la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

- segnalazione notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno pervenire i dati definitivi al progetto contenente: coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno); eventuale segnaletica ICAO, (diurna e notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC. Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi. Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni."

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. n. 103902 del 07.08.2010, comunica che le aree su cui saranno installati gli aerogeneratori e le cabine non interferiscono direttamente con opere gestite da questa Società;

- il tracciato del cavidotto principale, per il collegamento delle derivazioni provenienti dagli aerogeneratori alla rete elettrica esistente, interferisce direttamente con opere gestite da questa Società. In particolare, il cavidotto interseca la condotta idrica "Gioia Laterza" del DN 225 in cemento amianto nel territorio del Comune di Laterza. L'intersezione è localizzata lungo la SP n. 20, nei pressi della Masseria Candile, fra le sez. 29 e 30 del profilo di progetto (Tavv. E 1 - DGR 35/2007 e E 2 - DGR 35/2007).

In virtù dell'importanza strategica della condotta idrica in parola, sono state individuate alcune prescrizioni che codesta Società dovrà porre in essere al fine di garantire, sia in fase esecutiva delle opere in progetto sia nella successiva fase di esercizio delle stesse, l'integrità e la continuità funzionale della condotta idrica "Gioia -Laterza" che si intende attraversare. Pertanto, si esprime parere tecnico preliminare positivo subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni tecnico amministrative:

1. in fase di redazione del progetto esecutivo dovrà essere eseguito un rilievo planoaltimetrico di dettaglio della condotte idrica in esame circoscritto all'area di interferenza con il cavidotto in progetto. A tal fine, codesta Società, previo accordo con i tecnici di questa Società, dovrà predisporre l'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici;
2. il rilievo di cui al punto precedente dovrà essere riportato in apposito elaborato grafico, in scala opportuna, al fine di individuare con esattezza il tracciato planoaltimetrico della condotta ed il punto di intersezione con il cavidotto in progetto;
3. in corrispondenza dell'intersezione, il cavidotto dovrà essere posto al di sotto della condotta gestita da questa Società, ad una profondità tale da garantire una distanza minima tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto non inferiore a 0.80 m. Inoltre, in corrispondenza delle intersezioni, il cavidotto dovrà essere inserito in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese ciascuna per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta intersecata. Alle estremità del tubo di protezione dovrà essere realizzato un pozzetto ispezionarle;
4. il tracciato del cavidotto, per il tratto interferente con la condotta gestita da questa Società, dovrà essere facilmente individuabile in sito anche attraverso il posizionamento di apposite paline indicatrici. Inoltre, all'interno della trincea di scavo, la presenza del cavidotto, dovrà essere segnalata da apposito nastro continuo in PVC riportante la dicitura "Linea Elettrica " posto ad una distanza non inferiore a 0.30 cm dall'estradosso del cavo;
5. le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate da appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;
6. le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito con materiale di cava di granulometria adeguata. vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;
7. nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte e sugli eventuali organi di manovra a servizio delle stesse dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP;
8. al termine dei lavori si dovrà provvedere al ripristino dello stato delle aree di pertinenza delle condotte gestite da questa Società

Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. - UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente. Il progetto esecutivo delle opere, conforme alle predette prescrizioni, dovrà essere sottoposto alla verifica preventiva di questa Società, prima dell'inizio dei lavori. per il rilascio del nulla osta definitivo."

Con nota prot. n. 55073 del 07.05.2012, l'Acquedotto Pugliese conferma il parere espresso, ribadendo che il rilascio del nulla osta definitivo è subordinato al recepimento da parte della Società delle prescrizioni tecnico amministrative precedentemente enunciate.

- SNAM Rete Gas con nota prot. n. DISOR/MAT/Pas/126 /gp del 06.07.2010, rileva l'interferenza delle opere elettriche dell'impianto eolico con i seguenti metanodotti:

1. Altamura - Taranto DN350 (14") - 24 bar - in esercizio

2. Massafra - Biccari DN 1200 (48") - in costruzione.

3. Derv. Per Ginosa DN 200 (8") - 75 bar - in esercizio

nel comune di Laterza (TA), su STR. PROV. N° 145 (F. 31- MAPP. 180 - 179), - STRADA VICINALE PANTANO (F. 45 MAPP. 131 -153), - STRADA PROV. N° 89 (F. 44 MAPP. 166 - 163). Pertanto, il benessere alla realizzazione dei lavori previsti è subordinata alle seguenti condizioni:

- L'ubicazione dell'impianto eolico, il basamento, la torre/il palo di sostegno, la piazzola per la manutenzione e l'eventuale trasformatore a terra collegato alla linea di trasmissione elettrica dovranno essere ubicati esternamente alla fascia asservita, ivi compresa la proiezione delle pale che non dovrà ricadere all'interno della fascia di rispetto dei suddetti metanodotti. Precisa inoltre che i terreni attraversati da Snam sono gravati da regolari servitù di metanodotti, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro, l'obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere e natura alla distanza minima di metri 11,00 (metanodotto Altamura Taranto DN 350), metri 20,00 (Metanodotto Massafra - Biccari DN 1200), e metri 13,50 (Metanodotto Derv. Per Ginosa DN 200) dall'asse della ns. condotta ed a lasciare tale fascia a terreno agrario, pertanto eventuali Vostri pozzetti di ispezione dovranno essere realizzati al di fuori della stessa.

- I cavidotti (contenenti cavi MT, cavi BT, segnali telefonici, etc.) dovranno essere realizzati ad una profondità tale che, in sopra o sottopasso, la distanza misurata in senso verticale tra le due superfici affacciate (elettocondotto / gasdotto) non sia inferiore a metri 1,50; nei punti in cui il gasdotto è contenuto in un manufatto di protezione chiuso drenante, tale distanza può essere ridotta sino a metri 0,50; tra i servizi interferenti dovranno essere posate delle solette in cls (h ? 10 cm), per una lunghezza ? 1.50 m dall'asse del metanodotto;

- La strada di accesso all'impianto dovrà essere realizzata senza manto superficiale impermeabile (es. calcestruzzo, conglomerato bituminoso, etc); in corrispondenza dei ns. gasdotti dovrà essere interposta una soletta in c.a. (lunghezza ? 3.00 metri, dalla sede stradale, larghezza ? 3,00 m, altezza ? 0,10 m).

- L'eventuale rete di terra costituita da bandella e/o treccia di rame nuda, in prossimità dei ns. metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 6.00 m per parte dall'asse della condotta.

- Nel corso dei lavori, di cui alla presente autorizzazione, il passaggio dei mezzi di cantiere in attraversamento della nostra condotta, al di fuori della viabilità ordinaria, dovrà essere preventivamente concordata con la scrivente Società.

- Tutto il personale operante in cantiere, in special modo quello addetto ai mezzi di sollevamento e movimento terra, dovrà essere edotto, ai fini della sicurezza, sui rischi derivanti dalle attività svolte in prossimità delle condotte contenenti gas in pressione;

- Prendere contatti con l'ufficio preposto, per concordare, preventivamente all'esecuzione di qualsiasi opera in corrispondenza del gasdotto / opera accessoria, la data di inizio dei lavori. Tale data dovrà essere comunicata per iscritto, unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice, con congruo anticipo in modo che la scrivente provvederà al picchettamento della condotta, alla stesura del relativo verbale, assicurando il presidio e verificando altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al presente Nulla Osta.

A tal proposito ricorda che i metanodotti sono eserciti ad alta pressione, per cui:

- ogni intervento (rilievi, saggi, picchettamenti ecc.) deve essere eseguito alla continua presenza dei nostri tecnici.

Nell'evidenziare che le prescrizioni sopra enunciate sono da considerarsi vincolanti, sottolinea che, qualora riscontrasse il mancato rispetto delle distanze, dimensioni, caratteristiche tecniche e costruttive di cui agli elaborati tecnici esaminati e di quanto sopra descritto, potendo ciò compromettere la funzionalità del metanodotto e quindi la sicurezza di cose e/o persone, si richiederà la sospensione immediata dei lavori e il ripristino di quanto manomesso.

Resta inoltre inteso che:

- la Società Energy Assents Management Sri ora Laterza Wind 2 Srl si assume tutte le responsabilità

per eventuali danni che possano derivare ai ns. impianti, alle persone e/o alle cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla ditta stessa o da essa incaricata;

- eventuali interventi da parte di Snam sulla tubazione o opere accessorie ubicate nella fascia di rispetto dei metanodotti, che dovessero in qualche modo interferire con l'impianto, potranno essere effettuati senza richiedere la preventiva autorizzazione della Laterza Wind 2;
- eventuali danni causati all'impianto eolico, a seguito di interventi sulla tubazione, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte della Laterza Wind 2.

- Terna SpA con nota prot. TE/P20100005318 del 27.04.2010 comunica che "in seguito alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da parte della società Energy Assets Management S.r.l. per l'impianto di generazione da fonte eolica da 63 MVA sito nel comune di Laterza (TA) (Codice Identificativo: 06017892), la scrivente, in data 05.12.2006, ha fornito quale soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione e 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 380 kV "Matera - Taranto".

Tale soluzione è stata accettata dalla società in data 07.02.2007.

Successivamente, la richiesta di connessione relativa all'impianto di generazione in oggetto è stata trasferita dalla società Energy Assets Management S.r.l. alla società Laterza Wind 2 S.r.l.

La nuova S.E. 380/150 kV suindicata e relativi raccordi a 380 kV costituiscono opere connesse ed infrastrutture indispensabili ai fini della connessione dell'impianto in oggetto alla RTN.

La società ha trasmesso la documentazione progettuale delle opere RTN necessarie per la connessione, cui la scrivente ha formulato le seguenti osservazioni.

Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete e consentire un eventuale futuro ampliamento nella sezione a 150 kV della S.E. RTN di Castellaneta, tenuto conto degli accordi tra la società Laterza Wind 2 S.r.l. e la società Green Castellaneta S.r.l. in merito alla localizzazione dei rispettivi impianti di utenza sulle medesime particelle catastali, si richiede alla società Laterza Wind 2 S.r.l. di valutare l'opportunità di condividere con la società Green Castellaneta S.r.l. il medesimo stallo a 150 kV presso la nuova S.E. RTN 380/150 kV già destinato all'impianto di Green Castellaneta S.r.l..

Al riguardo VI informiamo che sarà necessario un apposito accordo controfirmato da entrambe le società che condividono il medesimo impianto di utenza in cui, oltre a formalizzare l'utilizzo in comune delle infrastrutture di utenza, sia individuata univocamente la società che rappresenta nei confronti di Terna l'interfaccia unica in relazione all'esercizio delle parti comuni d'impianto ed alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi all'intera area della stazione utente. Con tale società sarà stipulato, a valle dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il Regolamento di esercizio." Ricorda, infine, che l'invio della documentazione tecnica di cui sopra risulta condizione indispensabile per la formulazione del parere di rispondenza ai requisiti tecnici, ivi comprese le Regole Tecniche di Connessione di cui al Codice di Rete, da acquisire nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

Il suddetto parere è confermato da Terna SpA in sede di Conferenza Servizi del 19.03.2012 con nota del 19.03.2012 n. TE/P20120003802, nel corso della quale l'Ufficio Energia e Reti Energetiche invitava la Società al deposito di quanto richiesto per ottenere il benestare di Terna SpA al progetto delle opere di connessione comprensivo delle opere di utenza.

Terna SpA con nota prot. TE/P20120001927 del 06.06.2012 trasmetteva alla Società la planimetria della S.E. RTN dalla quale evincere l'ubicazione dello stallo assegnato da condividere con altre iniziative imprenditoriali, invitandola a trasmettere la documentazione progettuale degli impianti di Utente per la connessione.

La Laterza Wind 2 Srl, in data 05.07.2012, conclude un "accordo utilizzo Stazione di Smistamento e condivisione stallo 150 kV nella Stazione Terna 380/150 kV in Castellaneta", concordando con le altre iniziative imprenditoriali individuate da Terna SpA la realizzazione "di una Stazione di Smistamento in

agro di Castellaneta per la corretta esecuzione di tutte le opere in alta tensione necessarie per l'ingresso sullo stallo linea 150 kV della SE 380/150 kV di Castellaneta, così come assegnato da Terna SpA con comunicazione del 06.06.2012 prot. TE/P20120001927".

Nell'Addendum al suddetto accordo, sottoscritto in data 06.07.2012, si stabilisce che la Laterza Wind 2 "potrà procedere alla connessione diretta del proprio cavo AT 150 kV, proveniente dalla Stazione di Trasformazione MT/AT in Laterza, allo Stallo assegnato da Terna nella SE RTN in Castellaneta", e che la costruzione della suddetta Stazione di Smistamento si renderà necessaria quando "un'ulteriore iniziativa di progetto avente titolo alla connessione al medesimo Stallo avrà ottenuto l'Autorizzazione Unica".

In data 12.07.2012 la Laterza Wind 2 trasmetteva a Terna la documentazione progettuale integrativa relativa alle opere per la connessione alla RTN dell'impianto.

Terna SpA, con nota prot. TE/P20120003519 del 25.07.2012, comunica che la documentazione progettuale trasmessa è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico - Servizio Energia reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e reti Energetiche chiudeva positivamente i lavori della Conferenza di Servizi del 19 e 20.03.2012 riconoscendo l'applicabilità al procedimento in questione della DGR 3029/2010 per mancanza della totalità dei pareri ambientali prescritti al 30/12/2010, "ritenendo acquisiti favorevolmente i pareri di competenza degli Enti che non si sono espressi ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/90 e precisando che il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione unica è subordinato a:

- trasmissione all'Autorità di Bacino della documentazione prescritta al punto 1 del parere prot. n. 7430 del 28.06.2011;
- deposito della relazione pedo-agronomica;
- ottenimento del parere del Servizio Ecologia in merito alla validità della VIA rilasciata con DD n. 164/2009;
- ottenimento del benestare di Terna spa al progetto delle opere di connessione, comprensivo delle opere di utenza;
- deposito della documentazione prevista dall'art. 4 comma 1 della L.R. n. 31/2008;
- trasmissione n° 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- ottemperanza a quanto previsto al punto 4 - comma 3 alla delibera di G.R. n° 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio;
- sottoscrizione di Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n.3029/10."

Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutt'gli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. AOO_159-0003434 del 11 aprile 2012.

Preso atto che:

- in data 10.09.2012 la Laterza Wind 2 Srl, depositava ad Autorità di Bacino della Puglia il rilievo topografico di dettaglio richiesto;
- con nota acquisita la protocollo il 13.09.2012 con n. 8561, la Società depositava la Relazione pedo-agronomica;
- in data 19.04.2012 la Società presentava presso l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA

e VAS della Regione Puglia l'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA di cui alla D.D. n. 164 del 30.03.2009;

l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia in data 07.08.2012, con determinazione dirigenziale n. 166, accoglieva l'istanza di proroga del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale e stabiliva "di prorogare per il periodo di tre anni l'efficacia del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 164 del 30.03.2009";

- la Società ha ottenuto il benestare di Terna spa al progetto delle opere di connessione, comprensivo delle opere di utenza, con nota prot. TE/P20120003519 del 25.07.2012, con cui il Gestore di Rete comunicava che "la documentazione progettuale trasmessa è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete";

- la Società proponeva, in data 28.05.2012, ricorso presso il TAR Puglia sez. di Lecce per l'annullamento del verbale della riunione della conferenza di servizi del 19 e 20.03.2012. Visto il ricorso, il TAR Puglia sez. di Lecce lo accoglieva per la parte relativa al deposito della documentazione prevista dall'art. 4 comma 1 della L.R. n. 31/2008 ed al versamento degli oneri per monitoraggio ai sensi del punto 4 - comma 3 alla delibera di G.R. n° 3029/2010;

- con nota acquisita al protocollo il 13.09.2012 con n. 8561, la Società depositava 3 copie del progetto definitivo del Campo eolico e una copia in formato digitale dello stesso.

Con la stessa nota dichiarava la potenza elettrica nominale definitiva dell'impianto, pari a 12,3 MWe (6 aerogeneratori da 2,05 MW ciascuno), nel rispetto delle caratteristiche dimensionali approvate con VIA e sottoposte all'esame della Conferenza di Servizi, e a tal fine ha prodotto la Relazione Descrittiva e le schede tecniche da cui si deducono le specifiche tecniche dell'aerogeneratore tipo MM92 (Tav. H: potenza=2.05 MW, diametro=92.5m; Tav. A: Altezza HUB=100m)

- Contestualmente, allegata alla Tav. A - Relazione Descrittiva, trasmetteva la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale l'amministratore unico ed il progettista incaricato dalla Società "dichiarano che il progetto definitivo del Campo eolico in Laterza alle località Lamia di Clemente - Fontana San Pietro, nella titolarità della Società Laterza Wind 2 Srl, in data odierna depositato in 3 copie ai sensi del provvedimento di conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica, comunicato con nota prot. AOO_159-0003434 del 11 aprile 2012, è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso, e si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti".

L'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n.3029/10, è stato sottoscritto in data 21.09.2012.

Considerato che:

- nella seduta della Conferenza di Servizi del 19 e 20.03.2012 si prendeva atto della rinuncia al procedimento espropriativo, come riportato nel verbale trasmesso in data 11.04.2012 con nota prot. AOO_159_0003434;

- in data 04.10.2012, con nota acquisita al protocollo con n. 0009342 del 05.10.2012, la società Laterza Wind 2 depositava presso l'Ufficio Energia della Regione Puglia documenti integrativi al Progetto Definitivo depositato in data 13.09.2012, consistenti in:

1. Piano di Dismissione dell'impianto eolico;
2. specifica sulla gestione dei materiali edili ai sensi del regolamento regionale n. 6 del 12.06.2006 e s.m.i.;
3. Certificato Camerale provvisto della dicitura "nulla osta ai fini dell'art. 10 legge 31/05/1965 n. 575 e s.m."

- in data 16.11.2012, con nota acquisita al protocollo con n. 0010836, la società Laterza Wind 2 depositava presso l'Ufficio Energia della Regione Puglia una copia delle accettazioni dei proprietari

relativamente alla stipula del contratto definitivo;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 12,3 MW, costituito da 6 aerogeneratori di potenza elettrica pari a 2,05 MW, sito nel comune di Laterza (TA) - località "Lamia di Clemente" - "Fontana San Pietro", posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2665985 4507125

4 2668221 4506675

5 2664916 4506330

11 2668298 4506171

19 2669318 4505218

20 2669619 4505262

- delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione Elettrica 20-30/150 kV;

- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di trasformazione 20-30/150 kV, ubicata nel comune di Laterza;

- una linea elettrica interrata AT per la connessione dalla SSE 20-30/150 kV fino allo stallo di connessione nella SE RTN Castellaneta località "Tafuri", (autorizzata con Determina n. 90 del 06/05/2010 collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Matera - Taranto");

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26.09.2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 14122;

- La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo il 13.09.2012 con n. 8561, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- la Società Laterza Wind 2 S.r.l., in data 30.10.2012, con nota acquisita al protocollo con n. 0010285 del 02.11.2012 ha depositato l'Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica, della sezione Energia;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 138 del 21 novembre 2012 a firma del funzionario istruttore agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e D.G.R. 3029 del 28.12.2010, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 12,3 MW costituito da n. 6 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Laterza (TA), località "Lamia di Clemente" - "Fontana San Pietro"; nonché di una nuova Sotto Stazione Elettrica di trasformazione 20-30/150 kV, ubicata nel comune di Laterza.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Laterza Wind 2 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

In ottemperanza all'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012, la Società Laterza Wind 2 S.r.l. ha depositato in data 05.10.2012, con prot. n. 9342, il Certificato Camerale ai fini dell'antimafia, attestante la seguente dichiarazione:

"si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".

"si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".

Pertanto viene rilasciato il NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 21.09.2012 tra la Regione Puglia e la Società Laterza Wind 2 S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Laterza Wind 2 S.r.l. con sede legale in in Roma, Via Latina, 20 - P.IVA e C.F. 05584171218 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 12,3 MW, costituito da 6 aerogeneratori di potenza elettrica pari a 2,05 MW, sito nel comune di Laterza (TA) - località "Lamia di Clemente" - "Fontana San Pietro", posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2665985 4507125

4 2668221 4506675

5 2664916 4506330

11 2668298 4506171

19 2669318 4505218

20 2669619 4505262

- delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione Elettrica 20-30/150 kV;
- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di trasformazione 20-30/150 kV, ubicata nel comune di Laterza;
- una linea elettrica interrata AT per la connessione dalla SSE 20-30/150 kV fino allo stallo di connessione nella SE RTN Castellaneta località "Tafuri", (autorizzata con Determina n. 90 del 06/05/2010 collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Matera - Taranto");

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'Art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Laterza Wind 2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate

con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'Art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'Art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'Art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'Art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'Art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, Art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'Art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'Art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della

Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'Art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 40 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
